



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE**

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL PATRIMONIO**

120-1/2026 N.R. Proc. unit.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Salvatore Di Lonardo	Presidente
Dr. Luigi Bobbio	Giudice
Dr. Pasquale Velleca	Giudice del.

Letto il ricorso di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio presentata il **03.07.2026** da **Luca Iannone**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 13 aprile 1978, codice fiscale NNNLCU78D13F912F, residente in Nocera Inferiore al Rione Enrico Calenda n. 116, rappresentato e difeso dall'Avv. Rachele Vitolo,

letta la relazione redatta dal **gestore della crisi dott. Daniele Carrano** nominato dall'occ di Nocera Inferiore,

osservato che dalla documentazione acquisita emerge che il debitore versa in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), cc.ii, caratterizzata da una esposizione debitoria prevalentemente erariale pari ad euro 178.989,60, derivante dalla revoca di agevolazioni pubbliche già concesse nell'ambito di una precedente attività imprenditoriale;

osservato, altresì, che il gestore ha attestato che il ricorrente:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
- non ha beneficiato di procedure di sovraindebitamento ostative nei termini previsti dalla legge;
- ha fornito documentazione idonea alla ricostruzione della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- ha collaborato con il Gestore della crisi nelle attività istruttorie.

Tenuto conto che dalla citata relazione e dalla documentazione integrativa depositata il 31.7.2026 si evince che:

- il ricorrente risiede presso i genitori a Nocera Inferiore ma la sua famiglia anagrafica è composta dalla moglie Rusciano Carmela (dalla quale è di fatto separato) e dalla figlia Iannone Dalila (nata il 20.4.2021), entrambe residenti nel Comune di Marano di Napoli alla via Ranucci n. 6;
- sussiste una situazione di persistente squilibrio tra esposizione debitoria e risorse patrimoniali disponibili;
- il passivo è costituito pressoché integralmente da un debito erariale di euro 178.989,60, mentre il debitore non dispone di beni immobili ed è titolare esclusivamente di beni mobili registrati di modesto valore, oltre ad un reddito da lavoro dipendente già gravato da pignoramento presso terzi dell'importo di euro 230,06 mensili a decorrere da Maggio 2022, per effetto di un pignoramento ex art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973 notificato dall'a.d.er.;
- in particolare, il patrimonio del debitore è costituito da:
 - a) nessun immobile;
 - b) un'autovettura Seat Ibiza del 2003 (valore stimato € 700);
 - c) un motociclo Yamaha Tracer 700 del 2019 (valore stimato € 4.800);
 - d) un solo conto corrente senza giacenze significative;
 - e) assenza di investimenti e partecipazioni;
- il debitore è lavoratore dipendente presso l'ASL Salerno e percepisce un reddito lordo annuo stabile compreso tra circa euro 24.000 ed euro 26.000;
- il reddito netto mensile disponibile è stimato in circa euro 1.606,00, già decurtato della trattenuta di euro 230,00 derivante dal pignoramento;
- le principali uscite considerate dal gestore (quantificate in complessivi euro 1.537,23: cfr. pag. 11 della relazione) sono:
 - a) mantenimento della figlia: circa euro 650 mensili;
 - b) contributo ai genitori presso cui vive: circa euro 400 mensili;
 - c) spese di trasporto e lavoro: euro 200 mensili

Totale: euro 1.250,00.

Considerato che il ricorrente ha manifestato la possibilità e volontà di mettere a disposizione dei creditori:

- il versamento di euro 500,00 mensili per trentasei mesi, per complessivi euro 18.000,00;
- un apporto di finanza esterna pari ad euro 10.000,00 da parte di Michele Iannone, il quale ha sottoscritto un atto di impegno al versamento di tali somme entro e non oltre 60 giorni

dall'apertura della procedura;

- il gestore ha stimato un attivo complessivo di circa euro 28.000,00, idoneo a garantire un soddisfacimento del creditore privilegiato nella misura approssimativa del 14,07%, percentuale significativamente superiore a quella conseguibile mediante la prosecuzione delle azioni esecutive individuali, considerata l'assenza di beni immobili e la modesta consistenza del patrimonio mobiliare;
- il gestore ha proposto di non liquidare i beni mobili registrati per le ragioni indicate nella relazione (cfr. pag. 9).

Tanto premesso,

udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;

ritenuto potersi pronunciare il provvedimento di apertura della procedura, ferme le precisazioni di seguito riportate:

- 1) nella procedura di cui agli artt. 268 e ss. cc.ii. (a differenza di quanto accade nel concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore) non è prevista la possibilità per il debitore sovraindebitato di presentare un "piano e/o programma di liquidazione". Difatti, la procedura in esame ha ad oggetto la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore, salve le esclusioni di cui all'art. 268 co. 4 cc.ii. e la possibilità per il liquidatore di abbandonare la liquidazione di un bene in forza di ragioni analiticamente descritte ed autorizzate dal giudice delegato. Ne deriva che il piano di liquidazione formulato dal ricorrente va inteso esclusivamente come dichiarazione al gestore di essere in condizione di offrire ai creditori un attivo quanto meno di euro 28.000,00 (derivante da versamenti mensili di euro 500,00 per 36 mesi e di euro 10.000,00 versati dal padre), ferma la possibilità per il liquidatore di valutare la possibilità di acquisire ulteriore attivo dalla liquidazione dei beni del ricorrente;
- 2) **il liquidatore è onerato di depositare nel fascicolo informatico che si aprirà con la presente sentenza, tutti gli atti ed allegati presenti nel presente fascicolo;**
- 3) ai sensi dell'art. 270 co. 5 cc.ii., il liquidatore è onerato di comunicare all'a.d.e.r. (creditore procedente) ed all'AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO (datore di lavoro del ricorrente e terzo pignorato ex art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973) che per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio, il versamento mensile di euro 230,06 dovrà essere corrisposto direttamente al liquidatore quale organo deputato a rappresentare l'interesse dell'intera massa dei creditori concorsuali;
- 4) pur nella consapevolezza che l'art. 268 co. 4 lett. b cc.ii. pare rimettere al "giudice" delegato tale quantificazione, il collegio reputa opportuno e doveroso indicare fin d'ora l'importo necessario al ricorrente per il suo sostentamento familiare e, di conseguenza, l'eccedenza da

versare alla procedura; ciò in quanto, ove si attribuisse tale potere soltanto al giudice delegato, vi sarebbe la conseguenza che fino alla pronuncia del decreto del g.d. nulla potrebbe essere versato dal debitore in favore dei creditori concorsuali, con evidente pregiudizio per questi ultimi. Resta inteso che l'odierna quantificazione ha carattere provvisorio, potendo il giudice delegato sempre modificare l'importo all'esito degli opportuni approfondimenti del liquidatore ovvero in presenza di un mutamento della situazione reddituale del debitore. Per l'effetto, tenuto conto che il ricorrente percepisce una retribuzione netta di euro 1.606,00 (già decurtata della trattenuta da pignoramento pari ad euro 230,06 mensili), allo stato è possibile quantificare in euro 1.336,00 l'importo necessario al sostentamento familiare del ricorrente Damiano Ruggiero, sicché l'importo eccedente euro 1.336,00 (pari quantomeno ad euro 270,00 mensili) va mensilmente corrisposto al liquidatore e da quest'ultimo versato sul c/c della procedura (pertanto, il citato importo di euro 270,00 versato dal ricorrente al liquidatore e sommato ad euro 230,00 versati dall'ASL Salerno, consentirà al liquidatore di acquisire una provvista mensile almeno pari ad euro 500,00 mensili);

- 5) il liquidatore è onerato di notificare il terzo **Michele Iannone** dell'avvenuta apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Iannone Luca, al fine di ottenere il versamento di euro 10.000,00 sul c/c della procedura.

Tenuto conto che il compenso del liquidatore sarà liquidato dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 co. 3 cc.ii.);

Rilevato che stante il disposto dell'art. 6 cc.ii., il compenso per le prestazioni rese dall'occ potrà ritenersi nella misura di legge spesa in prededuzione, mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o di un eventuale advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (cfr. Trib. Torino 3.8.2023)

ritenuti sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura,

P.Q.M.

1. **dichiara** l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di **Luca Iannone**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 13 aprile 1978, codice fiscale NNNLCU78D13F912F, residente in Nocera Inferiore al Rione Enrico Calenda n. 116;
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, **il dott. Luigi Bobbio**;
3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, **il dott. Daniele Carrano**,
4. **invita** il liquidatore ad adempiere alle prescrizioni sopra indicate;

5. **ordina** al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. **assegna ai terzi che** vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10 co. 3;
7. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. **determina**, valutate le osservazioni dell'OCC, **in euro 1.336,00 mensili** la somma necessaria per il sostentamento **del debitore e della famiglia**, sicché l'importo eccedente pari quantomeno di euro 270,00 va mensilmente corrisposto al liquidatore e da quest'ultimo versato sul c/c della procedura (pertanto, il citato importo di euro 270,00 versato dal ricorrente al liquidatore e sommato ad euro 230,00 versati dall'ASL Salerno consentirà al liquidatore di acquisire una provvista mensile almeno pari ad euro 500,00);
10. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
11. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
12. **precisa** che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
13. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
14. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
15. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*).

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni

oggettodella liquidazione.

Così deciso in Nocera Inferiore, 08.09.2026

Il giudice est.

dr. Pasquale Velleca

Il Presidente

dr. Salvatore Di Lonardo